

## **CONVENZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHES, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB E LOCALI DI INTRATTENIMENTO**

tra

**MIDNIGHT SOUND SRL**, con sede in Verona Via Aeroporto Angelo Berardi, n.35 - 37139 (VR) Codice Fiscale e partita IVA 03859170239  
in persona del suo legale rappresentante Sig. Giovanni Almiento (nel seguito **MIDNIGHT SOUND SRL**)

e

**ASSO INTRATTENIMENTO** – Associazione Imprenditori Intrattenimento, con sede in 40050 Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 360 – in persona del suo presidente Luciano Zanchi (nel seguito **ASSO INTRATTENIMENTO**)

### **PREMESSO CHE**

a) **MIDNIGHT SOUND SRL** è titolare dei diritti di utilizzazione dei fonogrammi di proprietà della stessa come individuati e riportati nel sito [www.assointrattenimento.it](http://www.assointrattenimento.it);

b) **ASSO INTRATTENIMENTO** è un'associazione sindacale rappresentativa di esercenti di discoteche, sale da ballo e night club anche con eventuali numeri di lap-dance, aderente a Confindustria, i cui iscritti (nel seguito "Esercenti associati") nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica con scopo di lucro all'interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i fonogrammi facenti parte del repertorio di **MIDNIGHT SOUND SRL** ;

c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque intenda procedere alla comunicazione al pubblico di fonogrammi di titolarità di produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente , ai sensi dell'art.72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell'art.73, il diritto di comunicazione al pubblico;

d) **MIDNIGHT SOUND SRL** intende concedere in licenza agli associati ad **ASSO INTRATTENIMENTO**, alle condizioni e ai termini nel seguito previsti, sia il diritto di riprodurre sia il diritto di comunicare al pubblico, i fonogrammi di sua proprietà al fine della diffusione di musica, con scopo di lucro, all'interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto in appresso:**

### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

“**Fonogramma**” indica qualsiasi fissazione o registrazione originale di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico (es: compact disc, musicassetta, mini disc, mp3, ecc) pubblicato da **MIDNIGHT SOUND SRL** e da questo posto sul mercato, regolarmente munito del contrassegno SIAE di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore.

“**Repertorio**” indica i fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza di **MIDNIGHT SOUND SRL**.

### **ART. 2 – SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Rientrano in tale ambito gli esercenti di discoteche, sale da ballo night club, anche con numeri di lap dance iscritti ad **ASSO INTRATTENIMENTO** e nei quali venga utilizzata e diffusa al pubblico, a scopo di lucro, musica riprodotta con dischi o apparecchi analoghi.

Sono esclusi gli esercenti di locali che non facciano uso di dischi o di apparecchi analoghi ma si avvalgano di orchestre, cantanti e/o altri numeri di arte varia.

Per gli esercenti di locali che facciano uso di dischi, apparecchi analoghi e comunque di musica registrata soltanto per un periodo di tempo limitato rispetto al complessivo orario di apertura del pubblico la Convenzione troverà applicazione soltanto con riferimento a quel periodo di tempo così come stabilito al successivo punto “**COMPENSO**”.

### **ART.3 – OGGETTO**

Con la presente Convenzione, **MIDNIGHT SOUND SRL**, verso il pagamento del compenso indicato al successivo punto 4, per il tramite di **ASSO INTRATTENIMENTO**, concede a tutti gli esercenti a questa associati che abbiano sottoscritto il certificato di adesione ed in regola con il pagamento delle quote sociali:

a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A. i fonogrammi del Repertorio di titolarità di **MIDNIGHT SOUND SRL** all'interno dei locali di intrattenimento di loro proprietà o comunque da essi gestiti durante l'orario di apertura al pubblico;

b) riprodurre ai sensi dell'art.72, lett.a) L.d.A. I fonogrammi del proprio Repertorio.

#### **ART.4 – COMPENSO**

Il compenso dovuto a fronte della concessione dei diritti indicati al precedente articolo 3 sarà direttamente versato da ASSO INTRATTENIMENTO a , **MIDNIGHT SOUND SRL** bonifico bancario, in favore di tutti i propri associati nella misura di.....omissis;

Tale compenso è dovuto per un massimo di n. .... omissis

#### **ART.5 – DURATA**

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 1 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2011 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta da ciascuna delle parti che dovrà comunicarla all'altra, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

#### **ART.6 – CONTROVERSIE**

Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra **MIDNIGHT SOUND SRL** e ASSO INTRATTENIMENTO per i propri associati verrà istituita una Commissione Paritetica destinata all'esame e alla definizione delle questioni che dovessero esserle sottoposte. In caso di mancato accordo, resterà comunque salva la possibilità di procedere nelle forme che saranno ritenute più opportune.

#### **ART.10 – DISPOSIZIONI GENERALI/MODIFICHE**

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante qualora non risulti da atto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

Cremona, 29 novembre 2010

**MIDNIGHT SOUND SRL**

Il Legale rappresentante  
Giovanni Almiento

**ASSO INTRATTENIMENTO**

Il Presidente  
Luciano Zanchi